



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
SUL REGISTRO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
– Albo delle Associazioni –**

approvato con atto di C.C. n. 22 del 23.05.2002
modificato con atto di C.C. n. 13 del 24.03.2010

in vigore dal 24 marzo 2010

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **SUL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE** **– Albo delle Associazioni –**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.03.2010)

Art. 1

Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative

1. Il Comune di Ponte San Nicolò, in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dell’art. 66 dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il “Registro comunale delle libere forme associative”, di seguito denominato Registro.
2. Il Registro è conservato presso la Segreteria del Comune.

Art. 2

Condizioni per l’iscrizione al Registro

1. Nel Registro sono iscritte tutte le forme associative e le cooperative sociali non aventi fini di lucro, effettivamente operanti nel territorio comunale e rientranti in una delle seguenti fattispecie:
 - a) forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali previsti dalla normativa vigente;
 - b) cooperative sociali locali;
 - c) altre forme associative aventi sede nel territorio comunale.
2. Per l’iscrizione, ogni libera forma associativa dovrà presentare al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata dal legale rappresentante, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno essere presenti:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l’indirizzo, la natura giuridica ed eventualmente la sigla e il codice fiscale;
 - b) il legale rappresentante ed il suo codice fiscale (in mancanza di uno proprio dell’associazione) e un eventuale altro referente locale;
 - c) l’assenza di fini di lucro, l’oggetto e le finalità sociali;
 - d) l’anno di inizio dell’attività nel territorio comunale;
 - e) il numero dei soci o degli aderenti specificando quelli residenti a Ponte San Nicolò;
 - f) la sottoscrizione di un impegno di realizzazione di specifiche iniziative e attività di rilevante utilità sociale o di pubblico interesse nel territorio comunale, anche in collaborazione o su richiesta del Comune e senza oneri per quest’ultimo;
 - g) un indirizzo e-mail presso il quale il Comune invierà le comunicazioni con valore di comunicazioni ufficiali.
3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:
 - copia dell’atto costitutivo e dello statuto o l’accordo scritto tra le parti costitutivo dell’associazione da cui risultino lo scopo e l’assenza di fini di lucro;
 - relazione datata e firmata sulle attività, anche non esclusivamente rivolte ai soci, svolte nell’ultimo anno (solo se l’associazione è operativa da almeno 6 mesi).

4. Non possono essere iscritti al Registro:
- gli ordini professionali di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile;
 - i sindacati;
 - i partiti;
 - le organizzazioni di categoria.

Art. 3 **Iscrizione e cancellazione dal Registro**

1. Ogni anno, entro il 31 gennaio il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, provvede all'aggiornamento del Registro disponendo:
 - a) l'iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2 e gli allegati di cui al comma 3, entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) la cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
 - c) la presa d'atto dell'intervenuta decadenza per mancata presentazione della comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo art. 5.
2. La cancellazione dal Registro ha effetto dalla data in cui si è verificata la perdita delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

Art. 4 **Ricorso**

1. Il Responsabile del servizio, qualora ritenga necessaria l'integrazione dei documenti, ne fa richiesta direttamente alla libera forma associativa.
2. La domanda può essere rigettata esclusivamente per mancanza di requisiti, e in ogni caso dovrà essere comunicato il motivo di tale determinazione negativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 3, comma 1.
3. Prima del rigetto il Responsabile del servizio invita la libera forma associativa a presentare le proprie osservazioni.
4. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - in opposizione al Responsabile del servizio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
 - al TAR, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Art. 5 **Rinnovo dell'iscrizione**

1. L'iscrizione al Registro ha validità triennale dalla data del provvedimento che l'attesta.
2. Ogni libera forma associativa iscritta nel Registro ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione significativa dei dati dichiarati nella dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2.
3. Entro la data di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono – a pena di decadenza – presentare espressa dichiarazione di conferma sul modulo predisposto dal Comune, corredandola con una relazione sulle iniziative e attività di rilevante utilità sociale o di pubblico interesse svolte, anche in collaborazione con il Comune, nel territorio comunale

nell'ultimo triennio. In tal caso la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

4. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 6 Pubblicità del Registro

1. Il Registro resta depositato permanentemente presso la Segreteria e può essere consultato liberamente da chiunque.
2. Nel Registro sono indicati:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale della libera forma associativa;
 - b) il legale rappresentante;
 - c) la sede;
 - d) l'oggetto e le finalità sociali.

Art. 7 Istanze, petizioni e proposte

Ogni libera forma associativa iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 8 Diritto di iniziativa

Ogni libera forma associativa iscritta al Registro potrà presentare per iscritto al Sindaco proposte di deliberazioni che verranno inserite all'ordine del giorno dell'organo competente previa istruttoria e acquisizione dei pareri prescritti.

Art. 9 Accesso all'informazione

Ogni libera forma associativa iscritta al Registro potrà accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione Comunale come stabilito dallo specifico regolamento sul diritto di accesso e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10 Forme di sostegno economico

1. Tutte le forme di sostegno possono essere richieste per uno o più dei seguenti casi:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessione in uso di locali, sedi, strutture, spazi (anche pubblicitari), strumenti ed attrezzature comunali;
 - d) sottoscrizione da parte del Comune di quote o erogazione di un contributo per utilizzare le attività istituzionali dell'associazione.

2. La concessione in uso di quanto previsto al comma 1, lettera c), è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
3. La concessione di contributi economici e di altre forme di sostegno sono disciplinate dal vigente regolamento comunale dei contributi.

Art. 11 **Agevolazioni**

1. Per tutte le forme associative iscritte al Registro vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale. In particolare:
 - b) la fruizione di appositi spazi già a disposizione del Comune per le affissioni di locandine e piccoli manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, comunque prive di rilevanza economica;
 - c) la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

Art. 12 **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Le associazioni che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già iscritte all'Albo, conservano l'iscrizione. In sede di rinnovo sarà verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2.
4. Il primo aggiornamento del Registro, finalizzato all'iscrizione o cancellazione delle associazioni, verrà effettuato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le richieste pervenute entro la data della sua approvazione.

REGOLAMENTO
SUL REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
- Albo delle Associazioni -

INDICE

Art. 1 Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative.....	1
Art. 2 Condizioni per l'iscrizione al Registro	1
Art. 3 Iscrizione e cancellazione dal Registro.....	2
Art. 4 Ricorso	2
Art. 5 Rinnovo dell'iscrizione.....	2
Art. 6 Pubblicità del Registro.....	3
Art. 7 Istanze, petizioni e proposte.....	3
Art. 8 Diritto di iniziativa.....	3
Art. 9 Accesso all'informazione.....	3
Art. 10 Forme di sostegno economico	3
Art. 11 Agevolazioni.....	4
Art. 12 Norme transitorie e finali	4